

Il consenso informato preventivo

*Piccole guide sui regolamenti scolastici e sui diritti dei genitori
alla luce della nuova legge sulla scuola (l.107/2015)*

1. Consenso informato, attività curricolari ed extracurricolari

L'educazione all'affettività, non essendo "una disciplina curricolare obbligatoria", è da considerarsi attività extracurricolare.

Le attività extracurricolari (ovvero quelle aggiuntive rispetto alle discipline curricolari, le quali hanno carattere di obbligatorietà) sono secondo le normative vigenti da considerare facoltative per cui la scuola è tenuta a chiedere il consenso informato preventivo ai genitori.

Esse quindi vanno considerate "facoltative" sia che siano proposte dentro o fuori dall'orario scolastico, sia che siano svolte dagli insegnanti titolari oppure da esperti esterni alla scuola.

Se la scuola non richiede il "consenso informato preventivo", i genitori lo possono presentare di loro iniziativa, valutando la programmazione di attività di educazione affettiva (si ricorda che il documento va protocollato in segreteria o inviato con Racc. A.R. o tramite posta certificata).

2. Dalla "Buona scuola"

In particolare riguardo all'educazione affettiva nella legge n. 107/2015 si legge: *"Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni"* (Art. 1,16). A questo proposito il Ministero ha affermato più esplicitamente il ruolo importante della "libertà di scelta educativa della famiglia", che può essere *esercitata dal singolo genitore*, intervenendo nel delineare, in collaborazione con gli insegnanti, il piano delle attività da far frequentare ai figli: "la partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel P.O.F., è per sua natura facoltativa e *prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni* e degli studenti stessi, se maggiorenni che, in caso di non accettazione, possono astenersi dalla frequenza" (CM. 6 luglio 2015).

Numerose attività di ampliamento dell'offerta formativa, "extracurricolari" - anche quelle inerenti a temi sensibili come educazione affettiva e sessuale - **possono essere proposte all'interno dell'orario scolastico**, da parte di operatori esterni o dagli stessi insegnanti.

3. Che cosa possono fare i genitori?

Qualora la scuola scelga di attuare l'educazione affettiva, al fine di combattere ogni forma di violenza o di discriminazione, deve trovare il consenso dei genitori nei consigli di classe e di

istituto, salvaguardando comunque la possibilità per il singolo genitore di esonerare il figlio minorenni dalla frequenza di questa attività facoltativa.

I genitori sono pienamente legittimati ad affermare il proprio diritto alla libertà educativa, affrontando con serenità e rispetto eventuali resistenze, secondo le regole della democrazia e del dialogo, ricercando una vera continuità educativa tra famiglia ed istituzione scolastica: all'interno di relazioni distese e costruttive devono partecipare ed essere coinvolti per definire e realizzare progetti educativi per favorire rispetto e solidarietà contro ogni discriminazione delle persone.

I genitori, riuniti in associazione o in comitato, possono presentare alla scuola entro settembre, progetti di educazione affettiva, di cui il Dirigente dovrà tener conto nella definizione del Piano dell'Offerta formativa. I genitori, presenti nel Consiglio di Istituto, prima dell'approvazione definitiva del Piano dell'offerta formativa, potranno verificare se sono state prese in considerazione le proposte delle famiglie.

4. A cosa serve presentare la richiesta di consenso informato in relazione alle attività extracurricolari, cioè facoltative e aggiuntive rispetto alle discipline curricolari?

La richiesta di consenso informato preventivo rappresenta a tutti gli effetti un documento che esprime la volontà delle famiglie di:

- *esercitare la libertà di scelta educativa (Legge 59 – 1997, art. 21, comma 9) in ordine alle attività facoltative ed aggiuntive extracurricolari;*
- *avere l'esenzione per il figlio dalla frequenza di attività non condivise;*
- *ottenere attività alternative (di sviluppo e di recupero) nel caso che le attività siano previste in orario scolastico.*

In sintesi: chiedere il rispetto dei propri diritti e delle proprie scelte educative e ribadire che la libertà di insegnamento nei riguardi dei figli, fino alla maggiore età, spetta anzitutto ai genitori, prima che ai docenti, in un corretto rapporto di sussidiarietà e di continuità educativa con la scuola

5. Ancora sulle attività extracurricolari: “dalla parte dei genitori”

Come riportato dal DPR n.301-2015:

- *“Le iniziative complementari che tengono conto delle **concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie**, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.”*
- *“Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono **attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie [...]** delle loro proposte, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori”.*